



**Consulenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale di  
Torino

# GLI INCONTRI DEL CENTRO STUDI

## SGRAVIO CONTRIBUTI ASSUNZIONE GIOVANI

DATA 23 gennaio 2018  
RELATORI Anna Oddenino

# LEGGE 27.12.2017 N. 205

## ART. 1 COMMI 100÷115

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017 art. 1 commi 100-115) ha previsto, in modo strutturale e non limitato nel tempo, un **esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate a decorrere dal 01.01.2018.**

# DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L'esonero contributivo è riconosciuto ai **datori di lavoro privati**, imprenditori e non imprenditori (sono pertanto compresi gli studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali, di volontariato, fondazioni, Onlus, aziende private anche a totale capitale pubblico, enti pubblici economici, ecc.)

Sono **esclusi** i datori di lavoro domestico e la pubblica amministrazione.

Nulla viene detto per i datori di lavoro agricolo che, sulla base di interpretazioni precedenti, potrebbero essere ammessi per assunzioni di impiegati agricoli ed esclusi per gli operai agricoli.

# RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 01.01.2018.

Comprese le assunzioni a tempo parziale (è consigliato il rispetto della soglia minima di ore ove prevista dal Ccnl) e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Sono escluse le assunzioni con contratto di apprendistato e lavoro domestico (comma 114).

Sulla base di precedenti interpretazioni si possono considerare escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente.

# RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

La normativa parla di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a **tutele crescenti**, richiamando il D.Lgs. 23/2015. In attesa di chiarimenti si possono considerare escluse le assunzioni di dirigenti, poiché non soggetti alla disciplina D.Lgs. 23/2015, e gli eventuali contratti che espressamente escludano l'applicazione delle "tutele crescenti".

La **trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato e il "consolidamento" di un contratto di apprendistato**, al termine del periodo formativo, in rapporto di lavoro qualificato a tempo indeterminato sono equiparati all'assunzione a tempo indeterminato.

La verifica dei requisiti per il diritto all'esonero contributivo va effettuata con riferimento alla data di trasformazione o qualificazione.

# CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro di particolari requisiti.

Il comma 104 art. 1 legge 205/2017 dispone che nei **sei mesi precedenti** l'assunzione e nella **medesima unità produttiva** il datore di lavoro non abbia proceduto a

– **licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo**

– **a licenziamenti collettivi**, ai sensi della legge 223/1991

(a prescindere dalle mansioni svolte dal personale licenziato)

# CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 1 co. 1175 legge 296/2006):

- regolarità contributiva (Durc)
- assenza di condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro che comportano la sospensione del Durc
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

# CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni (art. 31 D.Lgs.150/2015):

– l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o di contratto (es. assunzione a seguito di applicazione del diritto di precedenza dipendenti con contratto a termine; assunti nei 12 mesi successivi al trasferimento d'azienda o ramo di essa; assunzione obbligatoria legge 68/99; ecc.) [in attesa di interpretazione del Ministero Lavoro/Inps, così come consentito per gli esoneri contributivi triennali e biennali previsti dalle leggi 190/2014 e 208/2015]

– l'assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine (anche in caso di utilizzo con contratto di somministrazione)



# CONDIZIONI PER IL DIRITTO – DATORE DI LAVORO

- il datore di lavoro, o l'utilizzatore con contratto di somministrazione, sia interessato da interventi CIGS e/o CIGD (salvo diverse professionalità o unità produttive)
- l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti ovvero rapporti di controllo o collegamento con il datore di lavoro che assume (anche per i rapporti di somministrazione).

# CONDIZIONI PER IL DIRITTO

## Revoca del beneficio (comma 105)

**Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con agevolazione, o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.**

Tale revoca è irrilevante per il diritto agli incentivi di eventuali altri datori di lavoro che dovessero assumere il lavoratore licenziato.

# CONDIZIONI PER IL DIRITTO - LAVORATORE

L'esonero contributivo è subordinato alla sussistenza, alla **data della prima assunzione agevolata**, delle seguenti condizioni:

– il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età (fino a 29 anni e 364 giorni)

– limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 il limite di età è elevato al compimento del trentacinquesimo anno (fino a 34 anni e 364 giorni)

– il lavoratore **non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro**

(Compresi i contratti di apprendistato consolidati alla scadenza del periodo formativo, di somministrazione o lavoro domestico a tempo indeterminato. Non sono ostativi alla fruizione dell'agevolazione i contratti di apprendistato instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione, che alla scadenza del periodo di apprendistato non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell'interessato.)

# CONDIZIONI PER IL DIRITTO - LAVORATORE

Se cessa il rapporto di lavoro agevolato, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro privato, anche oltre il limite di età previsto, e il nuovo datore di lavoro può fruire dell'esonero contributivo per i mesi mancanti al compimento del triennio.

# DOCUMENTAZIONE

La legge non prevede specifica documentazione e non indica strumenti e procedure a disposizione del datore di lavoro per accertare il possesso dei requisiti soggettivi del lavoratore, in particolare l'assenza durante tutta la precedente vita lavorativa di contratti a tempo indeterminato.

In attesa di uno strumento certo e a carattere nazionale, è opportuno che il lavoratore produca autocertificazione attestante l'assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato e copia del Certificato Storico dei Movimenti e Scheda Anagrafico Professionale, rilasciati dal centro per l'impiego, aggiornati alla data di assunzione (o di trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato o da apprendistato a qualificato a tempo indeterminato).

# DOCUMENTAZIONE

L'autocertificazione non veritiera o l'incompletezza dei documenti rilasciati dal centro per l'impiego (al momento non esiste una banca dati nazionale), non libera il datore di lavoro dalla responsabilità di indebita fruizione dello sgravio contributivo in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi del lavoratore.

La stessa legge, art. 1 comma 801, prevede che l'ANPAL metta a disposizione dei soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e dei soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, tra i quali la **Fondazione Consulenti per il Lavoro**, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio disoccupazione.

# DOCUMENTAZIONE

La Fondazione Studi CdL comunica che l'Inps sta implementando una utility per le aziende e loro intermediari che, partendo dal codice fiscale del lavoratore, restituirà l'informazione sul tipo di rapporto di lavoro instaurato nel tempo e sui mesi di sgravio eventualmente già usufruiti. Tale implementazione, unitamente alla circolare esplicativa dell'Inps, è prevista per fine gennaio 2018 (Fondazione Studi circ. 3/2018).

# SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

L'esonero contributivo è pari al **50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione delle seguenti contribuzioni:

- premi e contributi dovuti all'Inail (espressamente esclusi dall'art. 1 co. 100 L. 205/2017)
- contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria Inps (esclusione prevista dal co. 756 ultimo periodo legge 296/2006)
- contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali o al fondo integrazione salariale (artt. 26÷29 D.Lgs. 148/2015, esclusione prevista dall'art. 33 co. 4 stesso decreto)



# SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

Occorre attendere i chiarimenti Inps relativamente all'esclusione di ulteriori contribuzioni carico ditta.

In passato, con identica formulazione adoperata dal Legislatore per l'esonero biennale, l'Inps aveva escluso i seguenti contributi (circ. 57/2016):

- contributo di finanziamento fondi interprofessionali (0,30%)
- contributo per la garanzia del finanziamento Qu.I.R.
- contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria ex legge 166/1991
- contributi di solidarietà lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

# SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

La durata dell'esonero contributivo è fissata in **TRENTASEI MESI**.

L'esonero contributivo non può superare la misura massima di **€ 3.000,00 su base annua**, riparametrato ed applicato su base mensile.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, fatta eccezione per le agevolazioni previste dal comma 893 per le regioni del meridione.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

# SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

L'esonero contributivo del 50% si applica per un periodo massimo di **dodici mesi**, fermo restando il limite massimo di importo pari a **€ 3.000,00** su base annua, anche nei casi di **prosecuzione**, successiva al 31.12.2017, **del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato**, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. L'esonero è applicato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla trasformazione del rapporto, cioè a decorrere dal primo mese successivo la scadenza del beneficio contributivo ex art. 47 co. 7 D.Lgs. 81/2015 (dalla trasformazione del rapporto 12 mesi di contribuzione come apprendista, dal 13° al 24° mese esonero contributivo).

# SGRAVIO – IMPORTO E DURATA

La fruizione dell'esonero contributivo nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato **non** è soggetta alle disposizioni di cui ai commi

– 103: fruizione da parte di altro datore di lavoro del residuo periodo di esonero in caso di nuova assunzione

– 104: il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti GMO o collettivi nei sei mesi precedenti nella medesima unità produttiva

– 105: revoca dell'esonero e recupero del beneficio già fruito (licenziamento nei sei mesi successivi)

# APPRENDISTATO - RIEPILOGO

- assunzione con contratto di apprendistato: non spetta l'esonero per tutto il periodo di apprendistato
- prosecuzione del rapporto, successiva al 31.12.2017, da parte dello stesso d.d.l. al termine del periodo formativo: valutati i requisiti soggettivi alla data della qualificazione (età inferiore a 30 anni e nessun rapporto a tempo indeterminato precedente), spetta l'esonero a decorrere dal 13° mese successivo
- prosecuzione del rapporto da parte dello stesso d.d.l. nel corso del 2017 e scadenza del periodo agevolato ex art. 7 co. 7 D.Lgs. 81/2015 nel corso del 2018: non spetta l'esonero
- precedenti rapporti di apprendistato con lo stesso d.d.l. risolti nel corso del periodo formativo o al termine dello stesso: non spetta l'esonero
- precedenti rapporti di apprendistato con altro d.d.l. risolti alla conclusione del periodo formativo: la legge li definisce non ostativi al riconoscimento dell'esonero
- precedenti rapporti di apprendistato con altro d.d.l. risolti nel corso del periodo formativo: considerata la formulazione della disposizione normativa cautelativamente attendere chiarimenti
- precedenti rapporti di apprendistato con altro d.d.l. proseguiti al termine del periodo formativo: sono rapporti a tempo indeterminato, non spetta l'esonero

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'esonero contributivo è elevato al 100%, fermi restando gli altri requisiti e disposizioni, in caso di assunzione **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio** di:

studenti che, in precedenza, hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno la 30% delle ore di alternanza

studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 D.Lgs. 81/2015) o periodi di apprendistato in alta formazione (art. 45 D.Lgs. 81/2015).

La norma (comma 113) abroga, per le assunzioni effettuate dal 01.01.2018, le agevolazioni contributive ex art. 1 commi 308-309-310 legge 232/2016 (il valore era di € 3.250,00 per anno).

# COOPERATIVE SOCIALI

Alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, decorrenti dal 01.01.2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2018, di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 01.01.2016, è erogato per un periodo massimo di trentasei mesi ed entro limiti di spesa specifici un contributo a riduzione o sgravio della contribuzione previdenziale obbligatoria. Entro 60 gg dovrà essere emanato Decreto Interministeriale Lavoro-Interno per la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi.

# INCENTIVI ASSUNZIONI AL SUD (ART. 1 COMMA 893)

**Limitatamente all'anno 2018 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i PON (programmi operativi nazionali) e i POC (programmi operativi complementari), nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, potranno prevedere misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di**

**soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età,**

**ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.**



## INCENTIVI ASSUNZIONI AL SUD (ART. 1 COMMA 893)

L'esonero contributivo può essere incrementato, dalla misura generale del 50%, **fino al 100%** nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'art. 1 co. 118 legge 190/2014 (€ 8.060,00).

Per l'applicazione occorrerà attendere l'atto regolamentare di tale agevolazione.

SGRAVIO CONTRIBUTI ASSUNZIONE GIOVANI

**GRAZIE**